

# COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI  
"Croce di guerra al valor militare"

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12.12.2018

N. 31

**OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017- individuazione partecipazione da alienare o valorizzare - Determinazioni.**

---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala consiliare.

Previo espletamento delle formalità di Legge e di Statuto, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria e d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori

GRUPPO DI MAGGIORANZA

GRUPPO DI MINORANZA

- 1- **TAMBURRINO Antonio**
- 2- **PICCOLI Angelo**
- 3- **ROSSI Camillo**
- 4- **D'Orazio Pamela**
- 5- **ROSSI Arnaldo**
- 6- **D'ANTONIO Andrea**
- 7- **D'ORAZIO Marco**

Sono assenti i Signori

1. **ROSSI Finuccia**

- 1 - **TADDEO Berardino**
- 2 - **D'ANTONIO Angelo**
- 3 - **CAROZZA Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **SANTINI Roberta** incaricata della redazione del verbale, e l'Assessore esterno Sig.na **Passalacqua Francesca**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TAMBURRINO Antonio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazione possedute dal comune - individuazione partecipazione da alienare – determinazione per alienazione".

**Visto** in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4,

T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montenerodomo, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

TENUTO CONTO di quanto precisato dal Vice Presidente del Cndcec in merito all'obbligatorietà o meno del parere dell'organo di revisione sulla presente deliberazione:

***“...Il parere obbligatorio***

*I pareri obbligatori sono quelli sulle sette materie elencate nell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel; nel caso della ricognizione straordinaria il parere potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b), ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni».*  
*Si tratta di un parere collegato alle competenze attribuite sulla materia al Consiglio*

*dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel sull'organizzazione dei servizi costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale.*

*Escludendo l'ipotesi che l'atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.*

**La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio.** *Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione) devono invece essere munite del parere dell'organo di revisione.*

*In sostanza, se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, il parere diventa obbligatorio e deve essere articolato come richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 1 del Tuel....”*

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamati:**

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montenerodomo alla data del 31 dicembre 2017, in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
5. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere  
\_\_FAVOREVOLE di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
"COME ALL'ORIGINALE"

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere  
\_\_FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
"COME ALL'ORIGINALE"

---

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

"COME ALL'ORIGINALE"

---

La presente deliberazione, in applicazione dell'art.124 del T.U.E.L. n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 14.01.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
"COME ALL'ORIGINALE"

---

Per copia conforme all'originale.  
Dalla Residenza Municipale, lì 14.01.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa SANTINI Roberta**  
Firma autografa omessa i sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;

è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. n.267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del TUEL n.267/2000.

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL n.267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa SANTINI Roberta**  
Firma autografa omessa i sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93